

PRESTAZIONE GRATUITA E RAPPORTO DI LAVORO

GIOVANNI MAGLIARO

Secondo la Cassazione è pacifico che ogni attività oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato si presume prestata a titolo oneroso, salva la prova – da fornirsi da colui che contesti l'onerosità – che la stessa sia caratterizzata da gratuità. Tale prova però non può essere desunta solo dalle formali pattuizioni intercorse tra le parti, ma deve consistere nell'accertamento, specie attraverso le modalità di svolgimento del rapporto, di particolari circostanze, oggettive o soggettive (modalità, quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni tra esse intercorrenti), che giustificano la causa gratuita e consentano di negare, con certezza, la sussistenza di un accordo elusivo dell'irrinunciabilità della retribuzione, senza che sia sufficiente la semplice dimostrazione che il lavoratore si riprometteva di ricavare dalla prestazione gratuita un vantaggio futuro e non pecuniario. Nella specie manca proprio l'oggettiva configurabilità dell'attività come di lavoro subordinato, essendo stata esclusa la sussistenza, anche a fronte della dedotta attività dirigenziale asseritamente espletata, di indici sussidiari della subordinazione, quali il rispetto di un determinato orario di lavoro, l'obbligo di giustificare eventuali assenze, la percezione di un compenso fisso e predeterminato. Qui non si tratta neanche di riconoscimento di qualifica superiore quanto proprio del riconoscimento di svolgimento di attività in regime di subordinazione, sicché era preliminare proprio la prova della sussistenza degli elementi caratterizzanti tale tipo di prestazione. Ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale – ribadisce la Cassazione – nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia e il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi ma essenzialmente nella emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, il giudice deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi della organizzazione aziendale nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla cosiddetta subordinazione attenuata. Del resto, conclude la Suprema Corte, non vi è alcuna prova di quanto asserito dal ricorrente in merito a richieste avanzate in ordine all'assunzione ed ai compensi. Per tutti questi motivi il ricorso viene rigettato.



n. 177
18 ottobre 2021

Con la sentenza n.23143 del 19 agosto 2021 la Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata sul caso di una persona che, asserendo di avere lavorato per dieci anni quale dirigente alle dipendenze di una società senza essere mai stato pagato, chiedeva il riconoscimento della qualifica dirigenziale e il conseguente pagamento delle retribuzioni maturate.

La Suprema Corte non ha ritenuto credibile che qualcuno possa lavorare per così lungo tempo senza percepire alcun compenso. Ogni attività configurabile come subordinata si presume che sia effettuata a titolo oneroso salvo la prova concreta che la stessa sia stata caratterizzata da gratuità.

Il Signor Luigi Ching Ting, sostenendo di avere lavorato alle dipendenze della Società SACA Ceramiche di Teramo quale dirigente dal 1995 al 2005 senza avere percepito retribuzione, aveva presentato ricorso al Tribunale di Teramo chiedendo la condanna della Società al pagamento di 267.637,35 euro. Sia il Tribunale che successivamente la Corte d'Appello di L'Aquila rigettavano la domanda. La Corte distrettuale in particolare rilevava che non era credibile l'assunto dell'attore di avere espletato attività lavorativa per circa dieci anni senza mai percepire alcunché e senza mai avanzare pretese a fronte di un'attività asseritamente prestata in modo sistematico e prolungato.

La stessa Corte osservava che l'appellante non aveva dimostrato la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, con particolare riguardo alla eterodirezione, essendo emerso dalle risultanze istruttorie che il Ching Ting, pure occupandosi genericamente della produzione e della vendita, non prendeva ordini da nessuno né dava ordini a chicchessia. Non risultavano dimostrati in alcun modo altri indici della subordinazione, ciò che induceva a ritenere che l'appellante avesse avuto il ruolo di assistere e consigliare il figlio, che deteneva il 48% della SACA, nell'ambito di un settore in cui egli aveva una particolare esperienza.

L'interessato ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo, insieme ad altri motivi, che non si poteva dedurre alcunché dal fatto che per dieci anni non avesse chiesto nulla alla Società, avendo egli agito proprio per le retribuzioni maturate chiedendo la regolarizzazione della sua posizione.

La Cassazione ha respinto il ricorso condannando l'interessato alle spese del giudizio.